



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **695**
Numero Settoriale **147**
del **20-12-2022**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: SERVIZIO RPD/DPO (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) E FORMAZIONE PRIVACY PER IL PERIODO 2023-2024. AFFIDAMENTO AL DOTT. ANDREA CIAPPESONI - CIG Z802F5F9D0

Vista la proposta di determinazione num. 148/2022 del 15-12-2022, istruita da DOTT. FABIO SAMPIETRO, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ISTITUZIONALI
DOTT. FABIO SAMPIETRO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione num. 148 / 2022 del 15-12-2022

avente ad Oggetto: SERVIZIO RPD/DPO (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) E FORMAZIONE PRIVACY PER IL PERIODO 2023-2024. AFFIDAMENTO AL DOTT. ANDREA CIAPPESONI - CIG Z802F5F9D0

Richiamata la propria determinazione n. 166 del 16.12.2020 con la quale si è affidato, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2022, l'incarico di RPD/DPO e formazione privacy al dott. Andrea Ciappesoni, ai sensi del GDPR 679/2016;

Considerato che il Comune è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD/DPO rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR (che prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»);

Accertato che all'interno dell'Amministrazione Comunale non ci sono dipendenti in possesso di tutti i requisiti professionali che, secondo la norma, debbono essere posseduti dal RPD/DPO, e che, pertanto, necessariamente si deve continuare a ricorrere all'individuazione di una figura esterna all'Ente;

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale permette, nelle procedure previste dall'art. 36 comma 2 lettera a) che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in forma semplificata l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale, ove richiesti;

Considerate le linee guida n. 4 ANAC che esplicitano quanto sopra già esposto, rimarcando come la determina a contrarre o atto equivalente contengano, in modo semplificato (...) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali”;

Richiamato, inoltre, l'art.36 del DLgs 50/2016 e s.m.i., il quale recita che “l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art 30 comma 1,34,42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medio-imprese”;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 D.Lgs 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40,000 € trova applicazione quanto prevede l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016

Visto che nell'affidamento del servizio in oggetto, disposto con la predetta determinazione n. 166/2020, era previsto l'istituto del rinnovo;

Dato che la giurisprudenza in materia di proroga e rinnovo, parla di “proroga contrattuale” nel caso di integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, mentre ricorre l'ipotesi di “rinnovo” quando interviene una nuova negoziazione tra gli stessi soggetti, concludendosi con una modifica delle precedenti condizioni;

Visto che il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all'art. 106 comma 11, disciplina la durata del contratto nei

seguenti termini: *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;

Ritenuto, al di là del dato non determinante del *“nomen iuris”* formalmente attribuito dalle parti, che il rinnovo si contraddistingua da specifiche manifestazioni di volontà per dare origine a nuovi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario e considerato che tale opzione era contemplata esplicitamente nella documentazione della procedura Sintel, costituendo *“lex specialis ab origine”* e di non potersi configurare l'opzione della proroga come disciplinata dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo dell'incarico in parola con il dott. Andrea Ciappesoni, in quanto lo stesso RPD/DPO ha seguito gli uffici, fornendo pareri e consulenza in modalità soddisfacente e in quanto a conoscenza della situazione organizzativa del Comune, come per l'aver svolto dei corsi di formazione dedicati al trattamento dei dati per il personale comunale, rilevando inoltre come il valore complessivo dell'affidamento (incarico 2021-2022 e rinnovo 2023-2024) sia ampiamente entro la soglia per gli affidamenti diretti, in base al vigente D.Lgs 50/2016 e s.m.i e in particolare rispettando la disciplina di cui all'art. 36 comma 2;

Visto che :

- con nota prot. 31017 del 07.11.2022 si è richiesta la disponibilità al dott. Andrea Ciappesoni nel continuare a svolgere, per il periodo 01.01.2023-31.12.2024, l'incarico di RPD/DPO e formazione privacy, alle medesime condizioni contrattuali di cui all'affidamento disposto con determinazione n.166/2020;
- con nota prot. 31019 del 08.11.2022 lo stesso dott. Ciappesoni ha confermato la propria disponibilità al rinnovo, alle medesime condizioni contrattuali;

Ravvisata, pertanto, la necessità di predisporre il presente atto che accorpa anche la determinazione a contrarre per l'affidamento dell'incarico di RPD/DPO ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2024 a soggetto esterno, al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa;

Rilevato che tale affidamento ha per oggetto anche la formazione per i neo-assunti e l'aggiornamento per tutti i dipendenti in servizio in materia di privacy;

Atteso che:

- il citato professionista risulta in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD;
- inoltre non sussistono situazioni di conflitto di interesse ed il professionista è nella posizione di operare in piena autonomia e indipendenza;

Valutato pertanto che l'offerta possa ritenersi congrua per valore economico nonché adeguata in relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio;

Visto che nella procedura sopra indicata il professionista ha dichiarato, con nota sottoscritta con firma digitale, l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti generali;

Preso atto delle richiamate linee guide ANAC n. 4 che al punto 4.2.2 consentono alla stazione appaltante, per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo fino a Euro 5.000,00, la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa

dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32 c. 14 del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti;

Visto altresì che le verifiche per il possesso dei requisiti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i. risultano pervenute:

- DURC INPS online con scadenza 15.02.2023 regolare;
- Camera di Commercio Industrie Artigianato e Agricoltura in data 15.12.2022 da cui non risulta alcuna procedura concorsuale;
- annotazioni AVCpass in data 15.12.2022 nulle;

Visto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006, gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o di altre centrali di committenza e nel caso in cui non se ne avvalgano sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui sopra;

Visto altresì l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e s.m.i., come modificato dall'art. 7, comma 2, della L. 94/2012, dalla L. n. 228/2012 e dall'art. 1 comma 502 della L. n. 208/2015, legge di stabilità 2019 ai sensi del quale i Comuni per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5 .000,00 e inferiore alla soglie di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Dato atto che sul prezzo di affidamento del servizio è stato reso giudizio di congruità da parte del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;

Dato altresì atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale Reg.n. 7 del 25.03.2022 con il quale il Sindaco ha attribuito al Responsabile del 1° Settore – Servizi Istituzionali – le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 14 del 07.03.2022 e n. 51 del 13.06.2022, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di provvedere ai servizi in premessa descritti con affidamento al dott. Andrea Ciappesoni – CF CPPNDR75E25E507K / P.IVA 02468620139, con sede in Mandello del Lario 23826, Strada Montesanto n.11, per una cifra di € 3.173,30 IVA esclusa (ove dovuta) per gli anni 2023 – 2024

(€ 1.586,65 € IVA esclusa – ove dovuta per ogni anno) tramite affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 1 lett a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i, alle condizioni del Foglio Patti e Condizioni sottoscritto in segno di completa accettazione;

3. di stabilire, ai sensi dell'art 192 D.Lgs 267/2000 quanto segue:
 - il fine del contratto è lo svolgimento del servizio di DPO/RPD (Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei Dati) per gli anni 2023-2024;
 - il contratto verrà stipulato mediante affidamento diretto scambio di lettere, ai sensi art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

4. di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione, a favore del dott. Andrea Ciappesoni – CF CPPNDR75E25E507K / P.IVA 02468620139, con sede in Mandello del Lario 23826, Strada Montesanto n.11 è pari a € 3.173,30 IVA esclusa, per un totale di € 3.748,20 IVA compresa (applicata sulla quota parte ove dovuta, esente IVA quota parte formazione) con la seguente copertura:
 - Bilancio 2023: sul capitolo 471 per la cifra di € 1.602,36 e sul capitolo 651 per la cifra di € 271,74 (€ 1.313,41 + IVA per il servizio RPD/DPO ed € 271,74 esente IVA per formazione);
 - Bilancio 2024: sul capitolo 471 per la cifra di € 1.602,36 e sul capitolo 651 per la cifra di € 271,74 (€ 1.313,41 + IVA per il servizio RPD/DPO ed € 271,74 esente IVA per formazione);

5. di dare altresì atto che:
 - ai sensi dell'art. 147–bis del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
 - la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 è esigibile per € 1.874,10 entro il 31.12.2023 e per € 1.874,10 entro il 31.12.2024;
 - il CIG di riferimento è: Z802F5F9D0;
 - sul prezzo di affidamento del servizio è stato reso giudizio di congruità da parte del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali;

6. di disporre che la liquidazione della spesa derivante dal presente provvedimento sarà disposta a ricevimento fattura elettronica in formato elettronico (codice univoco ufficio UF15SW) dal Servizio Personale con successivo provvedimento, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento comunale di Contabilità;

7. ai fini del rispetto della legge 136/2010 si subordina l'efficacia del servizio alle seguenti prescrizioni:
 - a. la ditta (...) - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

b. la ditta (...) - si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,

c. la ditta (...) - si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)

8. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore Servizi Economico – Finanziari ed al dott. Andrea Ciappesoni

Li 15.12.2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fabio Sampietro